

TRIBUNALE DI BOLOGNA**SEZIONE FALLIMENTARE**

PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO: Piano del consumatore R.G. 6590/2019 V.G.

presentato da Giuseppe Palumbo e Maria Raimondi

GIUDICE DELEGATO: DR. Anna Maria Rossi

OCC AVV.TI Lisa Masetti, Mariaclaudia Guidotti, Graziella Bonfiglio

Nella procedura da sovraindebitamento R.G. 6590/2019 V.G, in forma di piano del consumatore, proposta congiuntamente da Giuseppe Palumbo e Maria Raimondi, il Giudice Delegato dott. Anna Maria Rossi ha emesso il seguente,

DECRETO

-visto il piano di risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentato in data 02 dicembre 2019 dal sig. Giuseppe Palumbo unitamente alla madre convivente, sig.ra Maria Raimondi, nelle forme del piano del consumatore, così come integrato su richiesta del G.D. con offerta di una quota di finanza esterna;

-rilevato che i signori Palumbo e Raimondi sono familiari conviventi e chiedono la gestione unitaria della crisi con l'apertura di un'unica procedura familiare;

letti gli atti, e in particolare il piano e la relazione dell'OCC entrambi integrati;

- vista la relazione del Collegio dei Gestori, nella figura dei professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Lisa Masetti, avv. Mariaclaudia Guidotti, avv. Graziella Bonfiglio e preso atto del fatto che non sono pervenute osservazioni né opposizioni da parte dei creditori così come si è constatato in sede di udienza tenuta in data 11 febbraio 2020;

OSSERVA

la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, atteso che:

- i proponenti non sono fallibili, non hanno fatto ricorso nel quinquennio ai procedimenti previsti dal capo I della L. 3/2012, e non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 o 14 bis L. 3/2012;

- i proponenti sono consumatori e le obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta del piano, sono state contratte per far fronte ad esigenze personali e non invece in un'attività d'impresa o professionale propria, (così Cass. 1869 del 2016);

- i proponenti si trovano in una condizione di sovraindebitamento, inteso sia come squilibrio oggettivo tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte, sia come definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, attese le condizioni personali, di età, e reddituali.

I proponenti mettono a disposizione dei creditori, così articolando il piano:

- 1.000,00 euro all'apertura della procedura;

- 450,00 euro mensili per 60 mesi provenienti da reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato del sig. Giuseppe Palumbo;

- 300,00 euro mensili a partire dal mese di marzo 2020 per 60 mesi provenienti dall'incasso della



pensione di anzianità da parte della sig.ra Maria Raimondi;

- 5.000,00 euro proveniente da finanza esterna: nello specifico la signora Angela Raimondi, sorella della ricorrente Maria Raimondi, si impegna a corrispondere la somma di 500 euro semestrali per 5 anni destinata a concorrere al soddisfacimento del creditore ipotecario VELA OBG – BNL S.P.A., precisando che questi non ha contestato la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria.

La somma disponibile consente:

a) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione (Occ, difensore, creditori privilegiati generali) pari a 10.385,31 euro;

b) il pagamento dei creditori chirografari pari a 40.614,70 euro di cui:

- 35.271,00 euro (di cui 5.000 euro provenienti da finanza esterna) destinati al soddisfacimento del creditore VELA OBG – BNL S.P.A.;

- 2.506,00 euro destinati al soddisfacimento del credito per il pagamento di sanzioni IRPEF ed IVA, sanzioni amministrative irrogate dai Comuni di Bologna, Dozza e Castel S. Pietro, dalla Prefettura di Parma, Modena e Bologna, TPER, Agenzia Entrate-Riscossione;

- 2.412,00 euro destinati al soddisfacimento dei creditori MARTE SPV, AK NORDIK, BANCA IFIS;

c) un avanzo dell'attivo pari a 425,70 euro destinato a sopperire ad eventuali imprevisti o sopravvenienze passive.

Relativamente alle tempistiche di pagamento, il piano prevede i seguenti riparti:

- allo scadere dei dodici mesi dall'omologa il pagamento di 1.000,00 euro derivati da finanza esterna al creditore VELA OBG;

- allo scadere di 15 mesi dall'omologa il pagamento delle prededuzioni e dei privilegiati generali;

- allo scadere dei 24 mesi dall'omologa il pagamento di 1.000,00 a VELA OBG;

- allo scadere dei 30 mesi dall'omologa un ulteriore pagamento a VELA OBG;

- allo scadere dei 60 mesi dall'omologa il riparto finale.

L'OCC in esito ad una accurata disamina e dando conto delle verifiche effettuate attesta la veridicità della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria rappresentata dai proponenti, e la fattibilità del piano, esprimendo un giudizio positivo sia sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti consumatori sia sul piano prospettato anche a seguito delle integrazioni depositate.

E' stata data rituale comunicazione ai creditori della proposta e del decreto (cfr. originale di notifica in atti);

- il piano effettivamente si prospetta come preferibile rispetto alla liquidazione che non consentirebbe, secondo verosimiglianza migliore soddisfazione per il creditore ipotecario che disporrebbe di un residuo netto molto probabilmente inferiore alla somma offerta con il piano: il valore dell'immobile che è di proprietà dei sovraindebitati è effettivamente stimato 50.000/60.000 euro e tuttavia la vendita coattiva comporterebbe una quota rilevante di spese e tempi di realizzo non definiti; inoltre la necessità dei sovraindebitati di procurarsi un'altra abitazione con i conseguenti costi per il trasloco e per l'affitto non consentirebbe margini da destinare ai creditori sui redditi futuri;

-conclusivamente, visto l'art. 12 bis Legge n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato dal Sig. Giuseppe Palumbo e dalla Sig.ra Maria Raimondi;

DISPONE

- che il gestore nominato dall'OCC provveda:

-all'apertura di un C/C intestato alla procedura su cui versare le somme mensilmente disponibili chiedendo ai datori di lavori l'accredito diretto;



-al pagamento dei creditori nei termini previsti da piano, rispettando l'ordine indicato nella proposta, con pagamento;
-a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012.
- che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Bologna.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti ed al professionista attestatore, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Bologna, 13/02/2020

Il Giudice Delegato

Dott. Anna Maria Rossi

